

LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEI PIANI URBANISTICI TRA USO ORDINATO DEL TERRITORIO ED EFFICIENZA AMMINISTRATIVA. (NOTA A C. COST., SENT. N. 118/2019)*.

di Luca Longhi**

Sommario. 1. La valutazione ambientale strategica nel riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni. – 2. Gli strumenti urbanistici tra efficienza amministrativa e istanze di salvaguardia ambientale. – 3. La tutela dell'ambiente nella prospettiva della teoria giuridica dei beni comuni. – 4. Gli interventi consentiti nei centri storici e il sottile confine tra tutela dell'ambiente e governo del territorio. – 5. A mo' di conclusioni. Sul perenne collegamento di beni e servizi con il soddisfacimento dei diritti.

114

1. La valutazione ambientale strategica nel riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni.

La Consulta, con la sentenza n. 118 del 2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12-*bis*, comma 4, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), inserito dall'art. 3 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 29 marzo 2018, n. 5 (Disposizioni in materia urbanistica e pianificazione territoriale. Modificazione di leggi regionali), nella parte in cui consente di non sottoporre né a valutazione ambientale strategica (d'ora in avanti, VAS) né alla verifica di assoggettabilità a VAS i piani urbanistici di dettaglio che determinino modifiche non costituenti variante del piano regolatore generale (d'ora in avanti, PRG) vigente; nonché l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, della legge regionale Valle d'Aosta n. 11 del 1998, come sostituito dall'art. 9 della legge regionale Valle d'Aosta n. 5 del 2018.

In particolare, ai sensi dell'art. 12-*bis* cit., «[i] piani urbanistici di dettaglio interessanti aree già sottoposte a VAS in occasione della predisposizione di strumenti urbanistici sovraordinati, qualora non comportino ulteriori varianti al PRG vigente, non sono sottoposti né a VAS né alla verifica di assoggettabilità. Negli altri casi, la VAS e la verifica di assoggettabilità dei piani

* Sottoposto a referaggio.

** Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico – Univeritas Mercatorum.

urbanistici di dettaglio sono comunque limitate agli aspetti che non siano già stati oggetto di valutazione nelle procedure effettuate sulle varianti al PRG sovraordinate».

Ai sensi del primo comma dell'art. 16 cit. (rubricato «[p]rocedure per la formazione, l'adozione e l'approvazione delle varianti non sostanziali al PRG»), si prevede che «[l]e varianti non sostanziali al PRG non sono sottoposte a verifica di assoggettabilità a VAS».

Dalle disposizioni richiamate, si evince un certo scostamento della normativa regionale dalla disciplina statale, se si considera che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. codice dell'ambiente), «viene effettuata una valutazione per tutti i piani [...] che sono elaborati [...] per i settori [...] della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli» e ancora che, ai sensi del successivo comma 3, si precisa che per i predetti piani «che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sostenibilità ambientale dell'area oggetto di intervento».

Analogamente, la disciplina regionale di cui al primo comma dell'art. 16 sulle cc.dd. varianti non sostanziali si pone in contrasto con l'art. 6, comma 2, lettera a), e 3, del codice dell'ambiente che prevede l'assoggettabilità a VAS anche per le modifiche minori ai piani.

Pertanto, alla luce del quadro normativo sopra ricostruito, occorre verificare se le disposizioni regionali impugnate violino effettivamente la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di cui all'art. 117, comma 2, lettera s), Cost., eccedendo le competenze di cui al relativo statuto speciale, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

In altri termini, si tratta soprattutto di valutare quale sia in concreto l'ambito di applicazione delle categorie delle «varianti non sostanziali» e delle «modifiche non costituenti variante», introdotte dalla normativa regionale impugnata, rispetto alle omologhe nozioni declinate dalla normativa statale interposta (nel caso di specie, contenuta nel codice dell'ambiente) e, conseguentemente, di comprendere se rispettino i livelli di tutela ambientale richiesti dalla norma costituzionale.

Si tratta, cioè, di valutare se dalla normativa regionale impugnata risulti un'adeguata copertura a tutte le ipotesi di intervento ipotizzabili o se, invece, residuino «zone d'ombra» potenzialmente sguarnite di un'adeguata tutela giuridica.

2. Gli strumenti urbanistici tra efficienza amministrativa e istanze di salvaguardia ambientale.

Il giudizio da cui trae origine la sentenza in commento aveva ad oggetto anche le questioni – poi dichiarate non fondate – di legittimità costituzionale dell’art. 52, comma 2, lettere a), h), i) e j), della legge regionale Valle d’Aosta n. 11 del 1998, come sostituito dall’art. 17 della legge regionale Valle d’Aosta n. 5 del 2018, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri sempre in relazione all’art. 117, comma 2, lettera s), Cost.

In particolare, le disposizioni impugnate, dirette ad individuare gli interventi consentiti nei centri storici in assenza degli strumenti attuativi del PRG, non troverebbero riscontro nel dettato dell’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (c.d. testo unico dell’edilizia), ove si stabilisce in modo puntuale quali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre che di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, sono consentiti nei Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici nonché nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali come presupposto per l’edificazione.

Tale contrasto, nella prospettazione del ricorrente, rischierebbe – alla luce del regime delle competenze legislative di cui all’art. 117 Cost., anche per una Regione ad autonomia speciale, come nel caso di specie – di compromettere un ordinato uso del territorio e di determinare il consumo del suolo nazionale.

La difesa della resistente, di contro, evidenziava la titolarità in capo alla Regione di una potestà legislativa primaria in materia di «urbanistica, piani regolatori per zone di particolare importanza turistica» (art. 2, lettera g), dello statuto speciale) e di «industria alberghiera, turismo e tutela del paesaggio» (art. 2, lettera q), dello statuto speciale), distinta dalla competenza relativa al governo del territorio.

Ad avviso della resistente, peraltro, detti interventi sarebbero da ritenersi limitati e «funzionali alla riqualificazione e rivitalizzazione delle aree territoriali di tipo A, puntualmente perimetrare e strettamente delimitate sul margine dell’edificio storico, quale consolidatosi nel corso del tempo», in perfetta coerenza con le istanze di salvaguardia ambientale e le esigenze di economia

procedimentale connesse con il principio di buon andamento dell'amministrazione *ex art. 97 Cost.*

3. La tutela dell'ambiente nella prospettiva della teoria giuridica dei beni comuni.

La Corte ha ritenuto che gli artt. 12-*bis* e 16 della legge regionale Valle d'Aosta n. 11 del 1998, come modificati dalla legge regionale Valle d'Aosta n. 5 del 2018 – introducendo sostanzialmente nuovi ambiti giuridici sottratti alla VAS rispetto alla legislazione statale (dal momento che le varianti non sostanziali costituiscono pur sempre delle modifiche minori ai piani ai sensi dell'art. 6, commi 2, lettera a), e 3, del codice dell'ambiente) – determinassero comunque una violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s), *Cost.*

Ed invero, dalla normativa statale richiamata emerge un regime di sottoposizione a VAS maggiormente restrittivo rispetto alla disciplina regionale, con ipotesi di esclusione condizionate all'esperimento di apposite verifiche dirette a valutare l'impatto del piano sull'ambiente.

Pertanto, la Consulta, in adesione al proprio consolidato orientamento interpretativo, ha avuto modo di confermare l'inerenza delle VAS alla materia «tutela dell'ambiente [...] di competenza esclusiva dello Stato»¹, così come anche alla sfera delle «riforme economico-sociali, sia per il loro contenuto riformatore, sia per la loro attinenza a un bene comune, quale è quello ambientale, di primaria importanza per la vita sociale ed economica»².

In quest'ultimo passaggio si può segnalare un'ulteriore legittimazione della nozione di bene comune (sia pure in funzione meramente descrittiva), che, in attesa di un riconoscimento

¹ Cfr. sentenza n. 58 del 2013.

² Cfr. sentenze n. 198 del 2018; n. 164 del 2009; n. 378 del 2007.

formale da parte del legislatore³, sta ricevendo sempre maggiore attenzione nel dibattito giuridico, grazie soprattutto al decisivo impulso della giurisprudenza⁴.

È evidente, dunque, che, in conseguenza di un tale inquadramento dell'istituto, risulti vincolata la stessa competenza legislativa primaria regionale in tema di «tutela del paesaggio», come prevista dall'art. 2, lettera q), dello statuto speciale, posto che quest'ultima «deve essere esercitata nel rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica»⁵.

Le recenti modifiche legislative, introdotte con la legge regionale Valle d'Aosta n. 5 del 2018, che avevano dato luogo alla normativa impugnata, avevano traslato la disciplina della VAS dall'ambito strettamente ambientale (la legge regionale Valle d'Aosta 26 maggio 2009, n. 12 – Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 2001/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno e modificazioni di leggi regionali in adeguamento ad altri obblighi comunitari. Legge comunitaria 2009) a quello urbanistico (la legge regionale Valle d'Aosta n. 11 del 1998), determinando con ciò un certo snaturamento della materia rispetto alla propria vocazione originaria.

Da tale impostazione discende che il piano urbanistico di dettaglio (PUD), definito dall'art. 48 della legge regionale n. 11 del 1998 come lo «strumento urbanistico attuativo del PRG», laddove non comporti «ulteriori varianti» ma determini «modifiche non costituenti variante» ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 11 del 1998, sia automaticamente escluso ai fini della assoggettabilità a VAS.

È il caso, ad esempio, degli «adeguamenti di limitata entità, imposti da esigenze tecniche, della localizzazione delle infrastrutture, degli spazi e delle opere destinate a servizi pubblici o di

³ Sulla teoria giuridica dei beni comuni si vedano i lavori della Commissione sui Beni Pubblici, presieduta da Stefano Rodotà, istituita presso il Ministero della Giustizia, con d.m. 21 giugno 2007, al fine di elaborare uno schema di legge delega per la modifica del codice civile in materia di beni pubblici. Sul punto, si vedano U. Mattei, E. Reviglio e S. Rodotà, *Invertire la rotta: idee per una riforma della proprietà pubblica*, Bologna 2007; A. Lucarelli, *La democrazia dei beni comuni. Nuove frontiere del diritto pubblico*, Roma-Bari 2013; Id., *Biens communs. Contribution à une théorie juridique*, in *Droit et société*, 1/2018, p. 141 ss.

⁴ Cfr., ad esempio, Cass., Sezioni Unite civili, sentenza n. 3665 del 2011, con nota di S. Lieto, «Beni comuni», *diritti fondamentali e Stato sociale. La Corte di Cassazione oltre la nozione di proprietà codicistica*, in *Pol. dir.*, n. 2/2011, p. 331 ss.

⁵ Cfr. punto 2.1. considerato in diritto.

interesse generale» (art. 14, comma 7, lettera b), della legge regionale n. 11 del 1998), così come della «destinazione a specifiche opere pubbliche o servizi pubblici di aree che il PRG vigente destina ad altra categoria di opere o di servizi pubblici» (art. 14, comma 7, lettera h), della legge regionale n. 11 del 1998.

Tali fattispecie rientrano nelle previsioni di cui all'art. 6, commi 2, lettera a), e 3, del codice dell'ambiente, per le quali, invece, la VAS è necessaria, sia pure all'esito dell'apposita verifica di assoggettabilità.

L'esclusione automatica dall'assoggettabilità a VAS introdotta dalla normativa regionale impugnata non consente la verifica caso per caso dell'inoffensività di interventi, ancorché di modesta entità (dai quali pure potrebbe scaturire in astratto un significativo impatto sull'ambiente), come reclamato dalla stessa giurisprudenza costituzionale⁶.

Per le stesse condivisibili ragioni esposte nel paragrafo precedente a proposito della prima disposizione impugnata, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale anche del primo comma dell'art. 16 della legge regionale Valle d'Aosta n. 11 del 1998, come sostituito dall'art. 9 della legge regionale Valle d'Aosta n. 5 del 2018, in tema di non assoggettabilità a VAS delle varianti non sostanziali al PRG.

La disposizione impugnata si pone in contrasto con la disciplina di cui all'art. 6, commi 2, lettera a), e 3, del codice dell'ambiente, da cui risulta l'obbligo della verifica di assoggettabilità per le modifiche minori ai piani (nella cui categoria rientrano, come osservato, le varianti non sostanziali di cui alla normativa regionale), sulla base del criterio della produzione di impatti significativi sull'ambiente.

4. Gli interventi consentiti nei centri storici e il sottile confine tra tutela dell'ambiente e governo del territorio.

La Consulta, infine, ha dichiarato non fondata la questione relativa all'art. 52 della legge regionale Valle d'Aosta n. 11 del 1998, come sostituito dall'art. 17 della legge regionale n. 5 del 2018, avente ad oggetto gli interventi consentiti nei centri storici in assenza degli strumenti attuativi del PRG.

⁶ Cfr. sentenza n. 197 del 2014.

La norma impugnata trova applicazione con riguardo alle zone territoriali di tipo A, ossia nelle «parti del territorio comunale costituite dagli agglomerati che presentano interesse storico, artistico, documentario o ambientale e dai relativi elementi complementari o integrativi» (cfr. art. 22, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 11 del 1998), indicando gli interventi consentiti in assenza degli strumenti attuativi del PRG e previo parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, nel caso in cui l'immobile sia tutelato ai sensi delle norme statali o regionali.

In particolare, secondo il ricorrente, gli interventi descritti alle lettere a), h), i) e j) del secondo comma dell'art. 52 cit. non troverebbero corrispondenza nell'art. 9 del testo unico dell'edilizia, ponendosi in contrasto con esso, con conseguente violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s), Cost.

Con riferimento a tale questione, la Corte ha ritenuto che la normativa impugnata riguardasse precipuamente la materia urbanistica, sulla quale sussiste, come osservato, una competenza primaria regionale, ai sensi dell'art. 2, lettera g), dello statuto speciale.

Nella decisione in commento, peraltro, la Consulta ha escluso che la norma statale interposta (l'art. 9 del testo unico dell'edilizia) fosse conferente rispetto alla relativa questione di legittimità costituzionale, in quanto la materia dell'edilizia è stata tradizionalmente ritenuta distinta dalla materia «tutela dell'ambiente».

L'ambito entro il quale ricondurre la disposizione impugnata è da identificare, piuttosto, con la materia dell'urbanistica, nella quale la Regione, ai sensi del proprio statuto speciale, ha potestà legislativa nel «rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica».

La giurisprudenza costituzionale aveva già avuto modo di individuare nella salvaguardia dell'uso ordinato del territorio⁷ e nella protezione dal rischio del consumo di suolo nell'esercizio di attività di nuova edificazione⁸ le principali finalità presidiate dalla norma statale interposta.

Alla luce di tale impostazione, si deve ritenere che le norme oggetto di impugnativa configurino interventi del tutto limitati, quali, ad esempio, l'«esecuzione di infrastrutture e servizi anche di privati al di sotto del livello naturale del terreno delle aree libere» (cfr. art. 52, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 11 del 1998, come novellato dall'art. 17 impugnato).

⁷ Cfr. sentenza n. 68 del 2018.

⁸ Cfr. sentenza n. 245 del 2018.

Si tratta, com'è evidente, di interventi concentrati nel sottosuolo che non comportano un consumo di territorio specifico né aumenti di volumetria, limitati, peraltro, ad infrastrutture e servizi, al di fuori, dunque, da destinazioni d'uso abitativo o tali da comportare attività umane di tipo continuativo.

Analogamente, ai sensi della successiva lettera h), sono consentiti «gli interventi di ampliamento e sopraelevazione degli edifici pubblici, a prescindere dalla classificazione, giustificati dalla necessità di razionalizzare il servizio pubblico presente nell'edificio, o di adeguare l'edificio alla normativa vigente in materia di sicurezza o a norme igienico-sanitarie, previo parere favorevole delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio». Anche qui è facile constatare la razionalità del fine perseguito da tali interventi, coerente con una migliore fruizione dei servizi pubblici o con il potenziamento della sicurezza – anche dal punto di vista igienico-sanitario – degli edifici pubblici, peraltro nel quadro di un procedimento che offre comunque sufficienti garanzie (si pensi all'acquisizione del parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio).

Ancora, ai sensi della lettera i), è consentita «la realizzazione di strutture pertinenziali all'edificio principale, secondo i criteri, le modalità e le caratteristiche tipologiche stabilite dalla Giunta regionale, con propria deliberazione». Proprio il richiamato carattere pertinenziale induce ad escludere che tale tipologia di intervento, per sua stessa natura, possa rivestire una consistenza significativa o avere una destinazione funzionale autonoma.

Infine, ai sensi della lettera j), sono consentiti «interventi sulle aree libere pertinenziali agli edifici esistenti e relativi a: 1) accessi, pavimentazioni e arredi; 2) muri e recinzioni; 3) parcheggi a raso». Per i medesimi motivi osservati a proposito delle altre categorie, tali interventi sono stati qualificati come accessori e di minimo impatto, anche tenuto conto del vincolo pertinenziale che li caratterizza.

É da escludere, pertanto, che detti interventi non rispettino il criterio fondamentale di impedire il consumo di suolo attraverso nuove edificazioni su aree libere, costituendo, piuttosto, delle misure rivolte a favorire la riqualificazione urbana e a migliorarne la dotazione infrastrutturale.

5. A mo' di conclusioni. Sul perenne collegamento di beni e servizi con il soddisfacimento dei diritti.

In conclusione, la sentenza che si annota offre l'occasione di riflettere ancora sui confini tra le materie «tutela dell'ambiente» e «governo del territorio»⁹, oltre che sul delicato equilibrio tra protezione ambientale ed efficienza dei procedimenti in rapporto ai singoli interventi sul territorio.

D'altronde, già nella matrice comunitaria della VAS¹⁰ vi era la vocazione a fungere da luogo di confronto e conciliazione di interessi, pubblici e privati, in coerenza con quella visione collaborativa e consensuale che caratterizza la nostra legislazione amministrativa ormai da diversi anni¹¹.

Occorre considerare, difatti, riprendendo la giurisprudenza richiamata nel paragrafo precedente, che il regime delle competenze definito dall'art. 117 Cost. – con particolare riferimento alla lettera s) del comma 2 – mira ad impedire interventi suscettibili di compromettere l'ordinato uso del territorio e determinare il consumo del suolo nazionale.

Si tratta di fattori che reclamano necessariamente un trattamento unitario, rappresentando, in una certa misura, uno degli elementi costitutivi della stessa sovranità statale (il territorio, appunto)¹²: non è un caso, del resto, che si parli di consumo di suolo *nazionale*.

E non è un caso, neppure, che la Corte, proprio in una materia così rilevante abbia ritenuto di *sdoganare* ulteriormente – al di là, ovviamente, di qualsiasi enfasi retorica e ben lungi dalle posizioni del c.d. “ambientalismo del no”¹³ – la categoria dei beni comuni, quasi a volerne rimarcare la relazione di appartenenza con la sfera dell'interesse generale e della solidarietà sociale (*rectius*, coesione sociale e territoriale), anche in collegamento con i diritti delle generazioni future.

⁹ Sui quali, si veda F. De Santis, *Il governo del territorio nella Costituzione: funzione o materia? Problemi e prospettive di riforma*, in Id. (a cura di), *Il governo del territorio in Toscana*, Milano 2016, p. 15 ss.

¹⁰ Si veda, in particolare, la direttiva n. 2001/42/CE.

¹¹ Così R. Greco, *La valutazione di impatto ambientale e la valutazione ambientale strategica nel nuovo codice degli appalti*, in *Giurisdiz. amm.*, 2010, IV, p. 19.

¹² Sul punto, si vedano P. Maddalena, *Il consumo di suolo e la mistificazione del ius aedificandi*, in G.F. Cartei e L. De Lucia (a cura di), *Contenere il consumo di suolo. Saperi ed esperienze a confronto*, Napoli 2014, p. 107 ss.; C. Iannello, *L'appartenenza collettiva del territorio dello Stato*, in G.F. Cartei e L. De Luca (a cura di), cit., p. 123 ss.; A. Lucarelli, *Osservazioni in tema di impatto ambientale*, in *Rass. dir. civ.*, 2/1989, p. 371 ss.

¹³ R. Greco, cit., p. 19.

Tale categoria – in attesa di una compiuta accettazione nell'ordinamento, con riferimento a ciascuno dei profili che la contraddistinguono (funzione, modalità di godimento, finalità perseguita, meccanismi di tutela giurisdizionale)¹⁴ – non potrà che identificarsi in primo luogo con l'ambiente, vista, ad esempio, la sua stretta inerenza con il diritto alla salute¹⁵ (ambiente *salubre* e ambiente sostenibile¹⁶).

In questa prospettiva, il solco individuato dalla giurisprudenza costituzionale e nel quale si iscrive a pieno titolo anche la decisione in commento potrebbe rivelarsi l'ambito più congeniale per la fondazione della nozione giuridica di bene comune, da collocare nel quadro di un preciso regime di competenze legislative.

Analogamente, per quanto attiene alla terza questione di legittimità costituzionale (sulla quale si veda *supra*, par. 5), si può ritenere che la disciplina ivi stabilita sia coerente con l'assetto delle competenze definito dall'art. 117 Cost., in un'ottica di sussidiarietà, tenuto conto della fondamentale esigenza di razionalizzare i servizi forniti al cittadino, attraverso soprattutto la riqualificazione degli spazi urbani e il potenziamento delle relative dotazioni infrastrutturali.

Tale circostanza evidenzia una volta di più il *fil rouge* che unisce nel mondo del diritto beni (qui pubblici e comuni) e servizi (qui pubblici) (cfr. artt. 2082 e 2195 c.c. e, in via implicita, lo stesso art. 43 Cost.¹⁷), la cui disciplina e la cui gestione devono essere garantite sempre e comunque al livello maggiormente adeguato a soddisfare, in una dimensione di effettività, i diritti ad essi correlati.

¹⁴ Sul punto, si rinvia a L. Muzi, *L'amministrazione condivisa dei beni comuni: il ruolo dei privati nell'ottica del principio di sussidiarietà orizzontale*, in F. Di Lascio e F. Giglioni (a cura di), *La rigenerazione di beni e spazi urbani. Contributo al diritto delle città*, Bologna 2017, p. 119 ss.

¹⁵ Sul punto, si veda E. Boscolo, *I beni ambientali (demanziali e privati) come beni comuni*, in *Riv. giur. dell'ambiente*, 2017, p. 397 ss.

¹⁶ Sul fondamento giuridico del diritto all'ambiente e sulle sue diverse dimensioni, si rinvia a A. Lucarelli, *Art. 37. Tutela dell'ambiente*, in R. Bifulco, M. Cartabia e A. Celotto (a cura di), *L'Europa dei diritti. Commento alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*, Bologna 2001, p. 259.

¹⁷ Sul punto, si vedano le fondamentali riflessioni di V. Spagnuolo Vigorita, *L'iniziativa economica privata nel diritto pubblico*, Napoli 1959, p. 75 ss. Per un inquadramento attuale dell'art. 43 Cost. si veda A. Lucarelli, *art. 43*, in R. Bifulco, A. Celotto e M. Olivetti (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, I, Torino 2006, p. 883 ss.

Abstract: Il presente articolo esamina il rapporto tra uso ordinato del territorio ed efficienza amministrativa a partire dall'analisi di una recente sentenza della Corte costituzionale.

Si avrà altresì modo di riflettere sul collegamento dell'ambiente con la teoria giuridica dei beni comuni.

Abstract: This paper analyses the relationship between ordered use of the territory and administrative efficiency starting from a recent decision of the Italian Constitutional Court.

It will also reflect on the connection of the environment with the legal theory of common goods.

Parole chiave: valutazione ambientale strategica – tutela dell'ambiente – efficienza amministrativa – beni comuni – governo del territorio.

Key words: strategic environmental assessment – environmental protection – administrative efficiency – common goods – government of the territory.